

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANSONE, LEPORE e GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

Norme di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma secondo, della legge 6 marzo 1958, n. 199, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, con legge 6 marzo 1958, n. 199, è stato devoluto al Ministero per l'agricoltura e le foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare e, nel contempo, si è provveduto alla definitiva sistemazione del personale in servizio negli uffici centrali e periferici dell'Alto Commissariato per l'alimentazione mediante inquadramento in ruoli ad esaurimento istituiti con la legge medesima.

Tra il personale da inquadrare nei predetti ruoli ad esaurimento è previsto all'articolo 4, n. 3, della citata legge n. 199 anche il personale di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 31 gennaio 1945. Trattasi di personale non di ruolo che venne a suo tempo assunto ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, e che, appunto come tale, ha presentato a suo tempo domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed integrati e attuati con la legge 5 giugno 1951, n. 376.

Tale domanda, peraltro, non ha mai avuto seguito non solo per la mancanza di corri-

spondenti ruoli organici nell'Alto Commissariato per l'alimentazione e per il carattere di transitorietà con cui quest'ultimo era stato istituito in periodo di guerra, ma anche per « l'inerzia dei competenti organi amministrativi », come ha posto in rilievo la Corte dei conti con la deliberazione n. 186 del 16 luglio 1959.

È intervenuta, poi, la legge 6 marzo 1958, n. 199, la quale ha espressamente disposto all'articolo 4, comma secondo, che, nelle more dell'applicazione delle norme contenute nei successivi articoli della legge, il personale doveva conservare « la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della legge, presso l'Amministrazione di appartenenza ». Con tali parole il legislatore ha voluto riferirsi, non già alla posizione giuridica ed al trattamento economico di fatto posseduti dai singoli impiegati alla data della legge, bensì alla posizione giuridica ed al trattamento economico da ciascun impiegato acquisiti alla data medesima, anche se non ancora riconosciuti attraverso atti formalmente perfezionati.

Questo intendimento del legislatore non è il frutto di una nostra interpretazione più o meno esatta: esso affiora, invece, oltre che dalla lettera e spirito della legge anche in maniera inequivocabile, dalle dichiarazioni espressamente rese dall'Amministrazione interessata in sede di risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei conti. Ci troviamo, quindi, in presenza della più autentica delle interpretazioni e, pertanto, non può esservi dubbio che il legislatore, quando ha disposto l'inquadramento del personale in oggetto nei ruoli ad esaurimento, si è giustamente preoccupato di non ledere i diritti acquisiti dai singoli impiegati. Nel caso specifico, trattandosi di impiegati non di ruolo che da tempo attendevano il collocamento nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, il legislatore voleva che essi, prima di essere inquadrati nei ruoli ad esaurimento, fossero collocati nei ruoli aggiunti e, di questo preciso intendimento del legislatore, ripetiamo che non è lecito dubitare, una volta che è stato il legislatore stesso a dichiararlo innanzi alla Corte dei conti.

Diremo di più! Il Ministero per l'agricoltura e le foreste, chiamato a prospettare il proprio punto di vista innanzi alla Sezione di controllo della Corte dei conti, ha ribadito che esso aveva l'obbligo di procedere ora per allora alla richiesta sistemazione nei ruoli transitori e, conseguentemente, di riconoscere ed assegnare — in via preliminare rispetto all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento — le qualifiche dei ruoli aggiunti

previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 16.

Senonchè, questi conclamati propositi dell'Amministrazione sono stati frustrati da quella che è ritenuta una imperfetta o incompleta dizione della norma di legge, il che ha permesso alla Corte dei conti di ritenere, con la deliberazione dianzi cennata, che la legge 6 marzo 1958, n. 199, ha dato al personale del soppresso Alto Commissariato per l'alimentazione uno *status* del tutto nuovo, non ricollegantesi ad altro *status* precedente, sicchè la legge stessa sarebbe da ritenere del tutto sostitutiva rispetto a quella concernente i ruoli speciali transitori.

È venuto così a determinarsi un conflitto fra l'Amministrazione — che intende applicare la legge secondo lo spirito che ebbe ad informarla — e l'organo di controllo — che intende, invece, richiamarsi alla semplice lettera della legge; ed è chiaro che, a dirimere il conflitto, può soccorrere soltanto una norma di interpretazione autentica che, valga, da un lato, a tranquillizzare gli scrupoli dell'interprete e, dall'altro, a realizzare le legittime aspirazioni di un personale, che non può nè deve sopportare le conseguenze deleterie di quella che è stata definita « *la inerzia dei competenti organi amministrativi* ».

L'accluso disegno di legge intende appunto sanare questa situazione ed è appena il caso di avvertire che l'applicazione della nuova legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico*

L'articolo 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che il personale contemplato nei nn. 2), 3), 4) e 5) del primo comma dello stesso articolo conserva, nelle more dell'applicazione delle norme degli articoli successivi, la posizione giuridica ed il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della citata legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza, per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, anche se per qualsivoglia motivo non siano state ancora applicate.